Sentenza: 3/3/2011, n. 77

Materia: sanità- personale

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: 117 commi secondo lettera l) e terzo della Costituzione. Dedotti

dal ricorrente articoli 3 e 97 Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge Regione Molise 22 gennaio 2010, n.3 (Legge finanziaria regionale

2010) articoli 18 commi 4 e 7, 19 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7

## Esito:

- illegittimità costituzionale dell'articolo 18 commi 4 e 7, dell'articolo 19 commi 1, 2, 4, 5, 7

- non fondatezza delle questioni di legittimità dell'articolo 19 comma 3 promosse in riferimento agli articoli 3, 97 e 117 terzo comma Cost.

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, in primo luogo, l'articolo 18 della legge finanziaria regionale per il 2010 che, al comma 4, adotta una nuova disciplina in materia di buoni pasto destinati al personale regionale stabilendone l'utilizzo massimo annuale e una quota aggiuntiva per gli autisti.

Lo stesso articolo, al comma 7, stabilisce che dal 1 gennaio al 30 giugno 2010 sono ripristinate le misure percentuali delle indennità previste per il personale dell'area quadri, rideterminate dall'articolo 1 della l.r.33/2006. Secondo il ricorrente tali disposizioni riguardano il rapporto di impiego privatizzato ed i contratti collettivi di lavoro e rientrano quindi nell'ordinamento civile: in tal senso sarebbero lesive dell'articolo 117, secondo comma lettera l) Cost.

La Corte giudica fondata la questione di legittimità sollevata sul punto.

La Corte ha più volte affermato che il trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici, il cui rapporto d'impiego sia stato privatizzato e, conseguentemente, disciplinato dalla contrattazione collettiva, rientra nella materia ordinamento civile: pertanto le norme in esame, riguardando aspetti del trattamento economico del personale invadono la competenza esclusiva dello Stato e sono illegittime.

Il governo lamenta poi l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19 che, rispettivamente dispone: al comma 1 la possibilità di prorogare i rapporti di lavoro flessibile, per la durata del piano di rientro nel rispetto del limite annuale di spesa, al comma 2 la proroga di incarichi già conferiti per lo svolgimento di direttore di unità operativa complessa, al comma 3 la predisposizione, da parte dell'azienda sanitaria di un piano di riorganizzazione del personale coerente con il riassetto della rete ospedaliera e con il piano di rientro.

Secondo l'Avvocatura dello Stato tali interventi sono suscettibili di determinare vincoli alla futura adozione dei programmi operativi pregiudicandone la coerenza con gli obbiettivi programmati, con conseguente compromissione della piena attuazione dell'articolo 2 comma 88 della finanziaria statale per il 2010 che costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni in parola violerebbero anche gli articoli 3 e 97 Cost. in riferimento ai principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione nonché il principio di leale collaborazione Stato-Regioni poiché, quanto ai contratti di collaborazione per loro natura non sono prorogabili e quanto alla rideterminazione delle indennità per il personale dell'area-quadri essa da luogo ad una stabilizzazione del personale difforme da quanto previsto dal d.l. 78/2010.

La Consulta in questo caso ritiene fondate le questioni di legittimità dei commi 1 e 2, sollevate in riferimento all'articolo 117 terzo comma Cost.

La Corte ritiene infatti che il citato articolo 2 comma 88 della l.191/2009 costituisca, al pari di tutte le disposizioni che mirano ad un contenimento della spesa sanitaria, un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica con cui, nel caso di specie, configgono i commi 1 e 2 dell'articolo 19 della legge molisana. Infatti le proroghe al rapporto di lavoro del personale flessibile e degli incarichi di direttore di unità operativa complessa, previste da tali disposizioni, pregiudicano o addirittura impediscono la possibilità di realizzare gli obbiettivi dei programmi operativi finalizzati all'attuazione del piano di rientro.

Il Presidente del Consiglio ha impugnato anche il comma 4 dell'articolo 19 secondo il quale la stipula dei contratti di lavoro di diritto privato a tempo determinato prevista dall'articolo 15 octies del d.lgs. 502/1992 per l'attuazione di progetti finalizzati non sostitutivi dell'attività ordinaria è utilizzabile anche per fattispecie diverse da quelle individuate dalla norma statale. Secondo il governo tale norma, in palese contrasto con il d.lgs. 502, viola l'articolo 117 comma 2 lettera l) e comma 3, in quanto l'ampliamento della sfera di applicazione del d.lgs. 502 invade la competenza statale in materia di contratti di diritto privato e nel contempo lede il principio fondamentale in materia di tutela della salute posto dalla normativa statale.

La Corte Costituzionale accede alla tesi del ricorrente e giudica l'articolo 19 comma 4 della legge molisana illegittimo in quanto regola le condizioni di applicabilità nel settore sanitario delle assunzioni a termine e da luogo alla violazione di un principio fondamentale in materia di tutela della salute e quindi dell'articolo 117 comma terzo Cost.

Infine sono impugnati i commi 5 e 7 sempre dell'articolo 19. Il comma 5, secondo il governo, istituirebbe in ambito sanitario una nuova figura professionale, quella dell'informatore medico scientifico aziendale, in contrasto con la norma del d.lgs 502/1992 secondo cui è il Ministro della Sanità che individua le figure professionali sanitarie e ne stabilisce i relativi profili. Sarebbe quindi violato un principio fondamentale della materia e lesa la competenza concorrente dello Stato in materia di professioni e di tutela della salute.

La Corte ribadendo la competenza dello Stato a dettare la disciplina, necessariamente unitaria, delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti, dichiara illegittimo l'articolo 19 comma 5 della legge regionale.

Il comma 7 dell'articolo 19 prevede invece che per l'incarico di commissario e sub commissario ad acta per la gestione dei piani di rientro, è possibile utilizzare contratti a tempo determinato con personale esterno all'amministrazione regionale. Ciò, secondo la tesi dell'Avvocatura dello Stato, in contrasto con il d.l. 159/2007 che disciplina la materia della gestione commissariale dei piani di rientro e che richiede invece l'utilizzo, per tale gestione, delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La Corte giudicando il vincolo posto dal d.l. un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica dichiara illegittima la disposizione per violazione dell'articolo 117 terzo comma Cost..